

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI IN
PROVINCIA DI TRENTO
ai sensi delle L. P. 16/1991 e 8/1996**

COMUNE DI CAPRIANA

Le leggi della Provincia Autonoma di Trento che disciplinano la raccolta dei funghi si propongono lo scopo di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di evitare gli effetti negativi conseguiti ad un eccessivo carico antropico, per assicurare così la tutela delle risorse naturali e la conservazione nell'ambiente delle diverse specie di funghi. Di conseguenza, le leggi stabiliscono

REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO

che tutti coloro che raccolgono funghi sono tenuti a rispettare. Le principali norme di comportamento sono le seguenti (artt. 2 e 5 della legge):

- la raccolta di funghi spontanei è consentita in tutti i giorni della settimana per una quantità non superiore a 2 kg. al giorno per persona di età superiore ai 10 anni;
- i bambini sotto i 10 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un familiare in possesso dei documenti necessari: resta valido anche in questo caso il limite massimo di 2 kg. per persona;
- il limite di kg. 2 non opera quando un solo fungo superi questo peso;
- la raccolta di funghi è possibile solo durante il giorno ed è vietata dalle ore 19.00 fino alle 7.00;
- è vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, così come usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili che possano danneggiare l'humus del terreno;
- è obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto dove vengono raccolti e trasportarli soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili);
- nei parchi naturali la raccolta dei funghi è di norma vietata, così come in eventuali zone interdette. di proprietà pubblica o privata, che devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli o tabelle indicative;
- è vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori di divieto di raccolta.

Oltre a queste regole comuni, la legge stabilisce (art. 3) che tutti coloro che non risiedono nella Provincia di Trento (eccezione fatta per coloro che, anche se non residenti, sono proprietari o possessori di aree boscate di superficie di almeno un ettaro e intendano raccogliere funghi nelle loro proprietà, e per i residenti all'estero iscritti nell'A.I.R.E. di un Comune del Trentino) per raccogliere funghi devono effettuare apposita denuncia accompagnata dal pagamento di una determinata somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

MODALITÀ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO

- *Pagamento in contanti presso gli uffici comunali del Comune di Capriana.* Dovrà essere comunicato il periodo esatto di durata della raccolta (con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi.
- *Versamento tramite bollettino di c/c postale n. 12332383 intestato al Comune di Capriana – Servizio di Tesoreria.* Oltre al versante e all'importo del versamento. si dovrà indicare il periodo esatto di durata della raccolta con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi – costo €1,00.
- *Versamento in contanti o bonifico bancario:* cod. IBAN IT75D020083460000004709255 intestato al Comune di Capriana – Servizio di Tesoreria. Oltre al versante e all'importo del versamento. si dovrà indicare il periodo esatto di durata della raccolta con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi.
- *Bonifico tramite-home banking:* stesso cod. IBAN e causale del bonifico bancario.

La ricevuta del pagamento dovrà essere conservata dall'interessato per tutto il periodo di durata della raccolta, in maniera da poterla

esibire, insieme con un documento d'identità personale, in caso di controllo.

**IMPORTI DELLE SOMME DA VERSARE VALIDI PER
L'ANNO 2009**

Le somme da pagare sono state così determinate dalla Giunta Provinciale di Trento per l'anno 2009*, in relazione alla durata della raccolta di funghi che l'interessato intende effettuare:

• 1 GIORNO	€	10,00
• 3 GIORNI CONSECUTIVI	€	18,00
• UNA SETTIMANA	€	24,00
• DUE SETTIMANE	€	40,00
• UN MESE	€	60,00

VIGILANZA E SANZIONI

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, ed il custode forestale, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta Provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

SANZIONI:

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 a 120,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
 - b. sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 150,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'art. 3, comma 1, o in caso di violazione dell'art. 5, comma 4 rimo periodo;
 - c. sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1.200,00 euro per chi violi l'art. 5, comma 4 secondo periodo;
 - d. sanzione amministrativa pecuniaria 30,00 a 180,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi dell'art. 5, comma 1;
 - e. sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'art. 5;
 - f. sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 a 60,00 euro per chi violi l'art. 2, commi 4, 5 e 6.**
2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
3. Per la violazione della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'art. 29 della L.P. 06.05.1988 n. 18.
4. Le violazioni di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24.11.1981 n. 689.
6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24.11.1981 n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.
7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

*Deliberazione della Giunta Provinciale 26.07.2002 n. 1806.

** Primo comma così sostituito dall'art. 104 della L.P. 19.02.2002 n. 1.

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI IN
PROVINCIA DI TRENTO**
ai sensi delle L. P. 16/1991 e 8/1996

COMUNE DI CAPRIANA

Le leggi della Provincia Autonoma di Trento che disciplinano la raccolta dei funghi si propongono lo scopo di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di evitare gli effetti negativi conseguiti ad un eccessivo carico antropico, per assicurare così la tutela delle risorse naturali e la conservazione nell'ambiente delle diverse specie di funghi. Di conseguenza, le leggi stabiliscono

REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO

che tutti coloro che raccolgono funghi sono tenuti a rispettare. Le principali norme di comportamento sono le seguenti (artt. 2 e 5 della legge):

- la raccolta di funghi spontanei è consentita in tutti i giorni della settimana per una quantità non superiore a 2 kg. al giorno per persona di età superiore ai 10 anni;
- i bambini sotto i 10 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un familiare in possesso dei documenti necessari: resta valido anche in questo caso il limite massimo di 2 kg. per persona;
- il limite di kg. 2 non opera quando un solo fungo superi questo peso;
- la raccolta di funghi è possibile solo durante il giorno ed è vietata dalle ore 19.00 fino alle 7.00;
- è vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, così come usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili che possano danneggiare l'humus del terreno;
- è obbligatorio pulire sommariamente i funghi sul posto dove vengono raccolti e trasportarli soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili);
- nei parchi naturali la raccolta dei funghi è di norma vietata, così come in eventuali zone interdette. di proprietà pubblica o privata, che devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli o tabelle indicative;
- è vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori di divieto di raccolta.

Oltre a queste regole comuni, la legge stabilisce (art. 3) che tutti coloro che non risiedono nella Provincia di Trento (eccezione fatta per coloro che, anche se non residenti, sono proprietari o possessori di aree boscate di superficie di almeno un ettaro e intendano raccogliere funghi nelle loro proprietà, e per i residenti all'estero iscritti nell'A.I.R.E. di un Comune del Trentino) per raccogliere funghi devono effettuare apposita denuncia accompagnata dal pagamento di una determinata somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

MODALITÀ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO

- *Pagamento in contanti presso gli uffici comunali del Comune di Capriana.* Dovrà essere comunicato il periodo esatto di durata della raccolta (con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi.
- *Versamento tramite bollettino di c/c postale n. 12332383 intestato al Comune di Capriana – Servizio di Tesoreria.* Oltre al versante e all'importo del versamento. si dovrà indicare il periodo esatto di durata della raccolta con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi – costo €1,00.
- *Versamento in contanti o bonifico bancario:* cod. IBAN IT75D020083460000004709255 intestato al Comune di Capriana – Servizio di Tesoreria. Oltre al versante e all'importo del versamento. si dovrà indicare il periodo esatto di durata della raccolta con le date precise in cui si intende effettuarla) e la persona autorizzata alla raccolta dei funghi.
- *Bonifico tramite-home banking:* stesso cod. IBAN e causale del bonifico bancario.

La ricevuta del pagamento dovrà essere conservata dall'interessato per tutto il periodo di durata della raccolta, in maniera da poterla

esibire, insieme con un documento d'identità personale, in caso di controllo.

**IMPORTI DELLE SOMME DA VERSARE VALIDI PER
L'ANNO 2009**

Le somme da pagare sono state così determinate dalla Giunta Provinciale di Trento per l'anno 2009*, in relazione alla durata della raccolta di funghi che l'interessato intende effettuare:

• 1 GIORNO	€	10,00
• 3 GIORNI CONSECUTIVI	€	18,00
• UNA SETTIMANA	€	24,00
• DUE SETTIMANE	€	40,00
• UN MESE	€	60,00

VIGILANZA E SANZIONI

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, ed il custode forestale, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta Provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

SANZIONI:

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 a 120,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
 - b. sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 150,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'art. 3, comma 1, o in caso di violazione dell'art. 5, comma 4 rimo periodo;
 - c. sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1.200,00 euro per chi violi l'art. 5, comma 4 secondo periodo;
 - d. sanzione amministrativa pecuniaria 30,00 a 180,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi dell'art. 5, comma 1;
 - e. sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'art. 5;
 - f. sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 a 60,00 euro per chi violi l'art. 2, commi 4, 5 e 6.**
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
10. Per la violazione della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'art. 29 della L.P. 06.05.1988 n. 18.
11. Le violazioni di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
12. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24.11.1981 n. 689.
13. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24.11.1981 n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.
14. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

*Deliberazione della Giunta Provinciale 26.07.2002 n. 1806.

** Primo comma così sostituito dall'art. 104 della L.P. 19.02.2002 n. 1.